



UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE
FACOLTÀ DI ECONOMIA “GIORGIO FUÀ”

Corso di Laurea triennale in

ECONOMIA E COMMERCIO

**LA REVISIONE LEGALE
DELLE OPERAZIONI CON PARTI
CORRELATE**

**FINANCIAL AUDITING
OF RELATED PARTIES’
TRANSACTIONS**

Relatore:
Prof. GIULIANI Marco

Rapporto Finale di:
ANTONIA PALERMO

Anno Accademico 2019/2020

INDICE

INTRODUZIONE	3
1. La revisione legale	5
1.1 La definizione di revisione legale	5
1.2 L'obiettivo della revisione legale	7
1.3 I soggetti coinvolti nell'attività	10
1.4 L'incarico di revisione	14
1.5 Il processo delle operazioni con Parti Correlate	16
2. Le Parti Correlate	20
2.1 La definizione di Parti Correlate	20
2.2 Le operazioni con le Parti Correlate	24
2.3 Le problematiche	28
3. La revisione delle operazioni con Parti Correlate	31
3.1 ISA 550	31
3.2 Obiettivi e procedure della revisione di Parti Correlate	34
3.3 L'informativa in bilancio	37
CONCLUSIONI	40
4. Bibliografia e sitografia	41

INTRODUZIONE

L'introduzione di un nuovo modello organizzativo della grande impresa a capitale aperto e il parziale venir meno delle barriere alla libera circolazione internazionale dei fattori della produzione hanno fatto nascere un dibattito su come le aziende sono amministrate e controllate considerando la loro complessità gestionale e gli interessi coinvolti. Tra le tante tematiche di Corporate Governance, negli ultimi anni la disciplina delle Parti Correlate è diventata un argomento a cui si è rivolta particolare attenzione, questo perché si è capito di dover regolare e “presidiare” le operazioni con Parti Correlate.

Questa tesi è volta ad approfondire il tema delle Parti Correlate, partendo da una breve presentazione della revisione aziendale fino ad arrivare alla descrizione del processo di revisione delle operazioni con Parti Correlate.

Il lavoro è articolato in tre capitoli. Il primo capitolo presenta i concetti e contenuti fondamentali della revisione e offre una premessa sul processo di revisione delle Parti Correlate. Il secondo capitolo si sofferma sul concetto di Parti Correlate, esponendo il principio ISA e le norme collegate come gli ISA Italia e il D. Lgs. 39/2010. Il capitolo in parola illustra anche le diverse operazioni da poter svolgere e le cause che possono portare a delle problematiche connesse alle Parti Correlate.

Il terzo ed ultimo capitolo analizza la revisione legale delle operazioni con Parti Correlate facendo riferimento a quanto previsto dall'ISA 550, esponendo le varie responsabilità a cui la Direzione ed il revisore sono sottoposti, le corrette mansioni che devono svolgere affinché possano garantire un buon operato ed elenca i rischi a cui il revisore deve fare attenzione per non incorrere a errori significativi, enuncia gli obiettivi che caratterizzano la revisione e le informazioni che devono essere riportate nella nota integrativa al momento della loro sottoscrizione.

CAPITOLO 1. LA REVISIONE LEGALE

1.1 DEFINIZIONE DI REVISIONE LEGALE

Per revisione legale (o obbligatoria) si intende un complesso ordinato di verifiche, logicamente ben definito, con l'obiettivo di esprimere un giudizio indipendente sull'attendibilità dell'informativa contabile in generale e sul bilancio consolidato e d'esercizio. È disciplinata dal D.Lgs 39/2010 che non definisce cosa sia la revisione, ma illustra le modalità di svolgimento che devono essere conformi ai principi di revisione internazionali ISA. È un'attività di osservazione critica dei fatti aziendali, effettuata a posteriori, con lo scopo di accertare e verificare le informazioni contabili. I principi di revisione ISA Italia¹ richiedono il rispetto dei principi etici, nonché la pianificazione e lo svolgimento della revisione legale con lo scopo di acquisire una maggior sicurezza, che il bilancio non contenga errori significativi. Gli errori possono essere dovuti a frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali. Ciò che distingue gli errori è l'intenzionalità, un errore dovuto a frodi è dato da un atto intenzionale, doloso, premeditato al fine di ottenere un

¹ Gli ISA Italia: sono un corpus di postulati di riferimento e uno standard comportamentale per il revisore, che li deve adattare alla natura e alle dimensioni dell'impresa; devono essere adottati nello svolgimento dell'attività di revisione legale; sono soggetti ad aggiornamento periodico; formati da 33 principi internazionali e 2 nazionali per la revisione legale e 1 principio ISCQ1 sul controllo qualità. – GIULIANI M., Materiale di "Revisione Aziendale" (parte 1, parte 2) 2018/19 </https://www.univpm.it>

vantaggio illecito; è compiuto da uno o più elementi della direzione. Un errore non dovuto a frodi è determinato da un comportamento o evento non intenzionale. Il revisore legale o la società di revisione legale che effettuano la revisione legale nonché qualsiasi persona fisica in grado di influenzare direttamente o indirettamente l'esito della revisione devono essere indipendenti (Art.10 D.Lgs. 39/2010 stabilisce che deve sussistere durante il periodo a cui si riferiscono i bilanci da sottoporre a revisione e per tutta la durata della revisione stessa. Il revisore o società di revisione deve adottare tutte le misure ragionevoli per garantire che la sua indipendenza non sia influenzata da alcun conflitto di interessi. Tutti i rischi rilevati e le misure adottate per limitare i rischi devono essere documentati nelle carte di lavoro.)² dalla società sottoposta a revisione e non devono essere in alcun modo coinvolti nel suo processo decisionale. L'attività di revisione deve essere pianificata attraverso l'implicazione di una strategia generale e un approccio abbastanza dettagliato tenendo presente: le dimensioni della società, la loro complessità, la conoscenza del settore dove la società opera, la natura dell'incarico e i tempi necessari per applicare le procedure. Inoltre il revisore o la società di revisione deve svolgere tale pianificazione con scetticismo professionale (Art.9 D.Lgs. 39/2010 definisce lo scetticismo professionale come un atteggiamento caratterizzato da un approccio dubitativo, dal costante monitoraggio delle condizioni che potrebbero indicare una potenziale inesattezza

² D.Lgs. 17 luglio 2016 n. 135, <<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/07/21/16G00151/sg>>

dovuta a errore o frode, nonché una valutazione critica della documentazione inerente alla revisione)³, che deve essere mantenuto nel corso dell'intero processo di revisione, portando ad interrogarsi sulla validità degli elementi probativi acquisiti e prestando attenzione a quegli elementi che contraddicono o mettono in discussione l'attendibilità della documentazione esaminata o delle attestazioni della direzione.

1.2 L'OBIETTIVO DELLA REVISIONE LEGALE

Lo scopo della revisione è attestare la veridicità dei dati di bilancio, di conseguenza l'oggetto della revisione è l'affidabilità del sistema di controllo interno⁴ (SCI): cioè un sistema di cui ogni azienda è dotata, per produrre dati di bilancio veritieri, attendibili e completi, garantire che la gestione avvenga correttamente, la salvaguardia del patrimonio aziendale e la conformità delle attività degli organi aziendali alle finalità aziendali e a leggi, regolamenti e politiche interne. L'obiettivo è quello di accrescere il livello di fiducia degli utilizzatori nel bilancio. Ciò si realizza tramite l'espressione di un giudizio da parte del revisore per verificare che il bilancio sia redatto, in tutti gli aspetti

³ LUMIA L. “Lo scetticismo professionale del revisore legale” Articolo, 20 Dicembre 2017, <<https://www.larevisionelegale.it/2017/12/20/lo-scetticismo-professionale-del-revisore-legale/>>

⁴ PROVASI R. – Il sistema di controllo interno (SCI): consente sia preventivamente sia a consuntivo l'indirizzo ed il monitoraggio delle performance aziendali in relazione al perseguimento degli obiettivi definiti dall'Alta Direzione – Dispensa: “Revisione interna, SCI e gestione dei rischi”, 2018.

significativi, in conformità⁵ al quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile. Il giudizio riguarda il fatto che il bilancio sia presentato in maniera corretta, in tutti i suoi aspetti significativi, cioè fornisca una rappresentazione veritiera e corretta, quindi priva di errori significativi (minimizzare il rischio di revisione⁶). Il processo di revisione è modellato intorno al concetto di rischio di revisione così da renderlo più efficace ed efficiente. Esistono tre tipologie di rischio: rischio intrinseco, di individuazione e di controllo. Il primo è la suscettibilità di un saldo, conto o classe di operazioni di essere inesatte e quindi generare inesattezze significative in bilancio; è dato/immodificabile. Ha due dimensioni: oggettiva in cui l'azienda è intesa come oggetto; e soggettiva che riguarda le persone e le loro competenze nello svolgere le singole funzioni. Il secondo è il rischio che il sistema di controllo interno non sia in grado di prevenire, individuare e correggere in maniera tempestiva gli errori significativi che influenzano la formazione del bilancio. Il terzo è il rischio del revisore di non riuscire ad identificare ed evidenziare con le procedure di revisione adottate eventuali errori o anomalie significativi contenuti nel bilancio esaminato. Può essere diviso in: rischio di campionamento (errore non individuato per

⁵ Il revisore deve conformarsi a tutte le regole contenute nei principi contabili, in casi eccezionali può derogare ad una regola pertinente, salvo dover applicare procedure alternative. – ISA Italia 200 – GIULIANI M., Materiale di “Revisione Aziendale” (parte 1, parte 2) 2018/19, </https://www.univpm.it>

⁶ Il rischio di revisione dipende da rischi di errori significativi e dal rischio di individuazione. La valutazione dei rischi si basa su procedure di revisione svolte per acquisire informazioni necessarie e su elementi probativi acquisiti durante tutta la revisione. – ISA Italia 315 – GIULIANI M., Materiale di “Revisione Aziendale” (parte 1, parte 2) 2018/19, </https://www.univpm.it>

involontaria selezione di un campione non rappresentativo della totalità del fenomeno) e rischio di non campionamento (errore dovuto a negligenza/imperizia del revisore).

Il giudizio⁷ è essenziale per il corretto svolgimento della revisione e deve essere esercitato da un revisore la cui formazione, conoscenza ed esperienza siano utili a sviluppare le competenze necessarie alla formulazione di giudizi ragionevoli. Bisogna esercitarlo per tutta la durata della revisione contabile e deve essere documentato in modo appropriato. Per poter esprimere un adeguato giudizio, la revisione legale comprende l'esame a campione degli elementi probativi a supporto degli importi e delle informazioni contenuti nel bilancio, la valutazione dell'adeguatezza e correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli amministratori nonché la valutazione della presentazione del bilancio nel suo complesso.

Inoltre, l'attività di revisione deve essere documentata⁸ in maniera tempestiva (in modo da favorire miglior qualità e rendere più efficace e più accurato il controllo del lavoro di revisione), corretta e completa e ti permette di dimostrare quali siano gli elementi probativi a supporto del giudizio sul bilancio e che la revisione sia

⁷ Il giudizio si serve di elementi probativi che hanno funzione di supporto. Il revisore esercita il proprio giudizio per stabilire se gli elementi probativi siano sufficienti e appropriati per ridurre il rischio di revisione ad un livello accettabilmente basso. – ISA 500 – GIULIANI M., Materiale di “Revisione Aziendale” (parte 1, parte 2) 2018/19, </https://www.univpm.it>

⁸ Essa è utile per dimostrare il lavoro svolto, consentire la creazione di un riepilogo efficace ed efficiente degli elementi significativi e dell'attività svolta, consentire controlli di qualità – BAUER R., “La revisione legale di oggi in Italia”, Maggioli Editore, 2015, V edizione e – GIULIANI M., Materiale di “Revisione Aziendale” (parte 1, parte 2) 2018/19, </https://www.univpm.it>

stata pianificata e svolta in conformità ai principi di revisione di riferimento e alle norme e ai regolamenti applicati. Devono permettere ad un altro revisore, senza alcuna cognizione dell'incarico, di capire il lavoro svolto e le motivazioni alla base del giudizio. Inoltre nello svolgimento dei loro compiti, i revisori e le società di revisione, hanno il diritto di ottenere dagli amministratori della società revisionata dei documenti o notizie utili e procedere ad ispezioni, accertamenti e controlli. Ha come obiettivo la ripetibilità e comprensibilità del processo di revisione. Il formato è libero, cartaceo e/o elettronico, devono essere sufficientemente complete e dettagliate per permettere una comprensione globale della revisione. Esse devono essere raccolte entro 60 giorni dalla data della relazione di revisione e devono essere conservate per 10 anni; garantire riservatezza, integrità e rintracciabilità. Eventuali modifiche devono essere tracciabili, motivate ed individuati eventuali effetti sul giudizio del revisore.

1.3 I SOGGETTI COINVOLTI NELL'ATTIVITA'

I servizi di revisione sono erogati da: revisori legali, cioè singoli professionisti che si occupano della revisione contabile, bilancio e controllo interno ed esterno delle scritture contabili delle società di capitali, enti pubblici e privati ed enti no profit; società di revisione⁹ : formate da revisori legali, iscritti nel Registro dei revisori

⁹ Le società di revisione sono strutture di dimensioni elevate, spesso internazionali (Big 4); possono seguire il cliente a livello geografico e di specificità; impatto a livello di immagine;

legali¹⁰, o nelle spa che fanno ricorso al capitale di rischio, che costituiscono il 90% delle “BIG 4” . Mentre per le società che non fanno ricorso ad esso, adottano un regime ordinario e non sono tenute a redigere il bilancio consolidato, possono affidare il controllo contabile al Collegio Sindacale tramite apposita previsione dello statuto, in questo caso il Collegio dovrà essere obbligatoriamente costituito da revisori legali iscritti nel Registro.

I destinatari sono: spa, sapa, srl (a certe condizioni), altre società di capitali, enti di interesse pubblico (banche, imprese di assicurazione e riassicurazione, società controllate di enti di interesse pubblico).

Possono richiedere l’iscrizione al registro¹¹ le: persone fisiche che sono in possesso dei requisiti di onorabilità; una laurea almeno triennale in materie economiche, aziendali o giuridiche; abbiano svolto un tirocinio triennale presso un revisore contabile o un’impresa di revisione legale abilitati in uno stato membro dell’UE con capacità di assicurare la formazione pratica del tirocinante; coloro che abbiano conseguito il superamento dell’esame di idoneità professionale indetto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze almeno due volte l’anno, che consiste in prove scritte e orali e prevede numerose materie d’esame; e società in

frequente rigidità operativa, costi elevati e il rapporto impersonale e/o indiretto. – GIULIANI M., Materiale di “Revisione Aziendale” (parte 1, parte 2) 2018/19, <<https://www.univpm.it>>

¹⁰ Istituito dal 13 settembre 2012 presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in cui sono transitati sia le società di revisione iscritte nell’Albo speciale tenuto dalla Consob sia gli iscritti – persone fisiche e società – nel registro dei Revisori Contabili, www.revisionelegale.mef.gov.it

¹¹GIULIANI M., Materiale di “Revisione Aziendale” (parte 1, parte 2) 2018/19, <<https://www.univpm.it>>

possesso dei requisiti di onorabilità; costituita da persone fisiche abilitate all'esercizio della revisione legale in uno degli Stati membri dell'UE; s.n.c. – s.s. – s.a.s., maggioranza numerica e per quote dei soci formata da soggetti abilitati all'esercizio della revisione legale in uno degli Stati membri dell'UE; s.p.a. e s.a.p.a., azioni nominative e non trasferibili mediante girata; s.p.a. – s.a.p.a. – s.r.l., maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria spettante a soggetti abilitati all'esercizio della revisione legale in uno degli Stati membri dell'UE; i responsabili della revisione legale sono persone fisiche iscritte al Registro. Esistono due tipologie di responsabilità¹² del revisore: legale e disciplinare.

La prima si suddivide in: civile che si divide in contrattuale (discende da un rapporto negoziale concluso dalla società cliente con la società di revisione, sorge quando il danno è subito da una società revisionata) ed extracontrattuale (art.2043 cc.)¹³; penale (è personale e grava sui soggetti fisici, il revisore può essere ritenuto responsabile per: falsità in relazioni o comunicazioni, ostacolo all'esercizio di funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, rapporti patrimoniali illeciti, compensi illegali percepiti, utilizzo e divulgazione di notizie riservate); fiscale

¹² Art.15 D.Lgs. 39/2010 : I revisori legali e le società di revisione rispondono in solido tra loro e con gli amministratori nei confronti della società che ha conferito l'incarico, dei suoi soci e dei terzi per danni derivanti dall'inadempimento ai loro doveri. L'azione di risarcimento si prescrive nel termine di cinque anni. – Gazzetta Ufficiale, 2010, n.68, S.O., </https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2010/03/23/68/sg/pdf>

¹³ Sorge quando un soggetto subisce un danno dalla condotta di altri e tra di essi manca un rapporto obbligatorio. Essa si contrappone alla responsabilità contrattuale che nasce quando vi è tale rapporto ed esso è inadempito, </https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-quarto/titolo-ix/art2043.html>

(obbligo di sottoscrivere dichiarazioni di redditi ed esprimere il giudizio di bilancio, se non rispettata si incorre a sanzioni pecuniarie); amministrativa (subentra in casi di sospensione dal registro per non più di 5 anni, per revoca di incarico, divieto di accettare nuovi incarichi di revisione per un periodo non superiore a 3 anni e cancellazione dal registro il revisore o società di revisione applicando sanzioni amministrative pecuniarie).

Il decreto introduce l'obbligo di partecipazione a programmi di aggiornamento professionale con lo scopo di garantire un adeguato livello di professionalità e di conoscenza necessario all'esercizio dell'attività di revisore.

Adesso concentriamo il nostro focus su come sono organizzate le società di revisione; esse sono costituite da: partner, manager, senior e junior. I Partner devono: raggiungere un accordo con la società cliente sull'ambito del servizio da fornire, assicurarsi che il lavoro di revisione sia adeguatamente pianificato, assicurarsi che il team possieda adeguate capacità ed esperienza, supervisionare il team e controllare le carte di lavoro, firmare la relazione di revisione. I Manager devono: assicurarsi che il lavoro di revisione sia adeguatamente pianificato, inclusa la pianificazione degli assistenti, supervisionare la preparazione e l'approvazione del programma di revisione, preparare il budget, controllare le carte di lavoro, i bilanci e la relazione di revisione. I Senior devono: assistere allo sviluppo del piano di lavoro, svolgere le parti di lavoro di revisione più complesse, assegnare i compiti di revisione agli assistenti e dirigere lo

svolgimento giornaliero del lavoro di revisione, supervisionare e controllare il lavoro degli assistenti. I Junior devono: svolgere i compiti di revisione loro assegnati, predisporre carte di lavoro adeguate e appropriate, informare il senior con riguardo a qualunque problema di revisione o contabile incontrato.

1.4 L'INCARICO DI REVISIONE

L'incarico¹⁴ di revisione deve essere sempre conferito dall'Assemblea ordinaria dei soci, su proposta motivata dell'organo di controllo, in genere il Collegio Sindacale, in sede di approvazione del bilancio e determina anche il corrispettivo che spetta al revisore o società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo. Si conclude in quattro modalità: decorso naturale del termine (conclusi i tre anni nomino un altro revisore), revoca dell'incarico, dimissioni e risoluzione consensuale. È prevista la possibilità di revocare l'incarico, quando ricorre una giusta causa, provvedendo a conferire l'incarico a un altro revisore legale o ad un'altra società di revisione (la divergenza di opinioni in merito ad un trattamento contabile o a procedure di revisione non costituisce giusta causa). Conferisce anche la possibilità di dimettersi, ad eccezione del risarcimento del danno arrecato, le dimissioni devono

¹⁴ Art.13 D.Lgs. 39/2010: tratta del conferimento, revoca e dimissioni dall'incarico, risoluzione del contratto, Gazzetta Ufficiale, 2010, n.68, S.O., <<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2010/03/23/68/sg/pdf>> – GIULIANI M., Materiale di “Revisione Aziendale” (parte 1, parte 2) 2018/19, <<https://www.univpm.it>>

essere attuate in tempi e modi tali da consentire alla società di provvedere, salvo il caso di impedimento grave e comprovato del revisore o società di revisione. Inoltre il revisore risponde nei limiti del proprio contributo al danno cagionato ma solidalmente con gli amministratori. Il regolamento definisce anche i casi e le modalità in cui si può effettuare la risoluzione consensuale del contratto, in tali casi la società provvede tempestivamente a conferire un nuovo incarico. In caso di dimissioni o risoluzione consensuale del contratto, le funzioni di revisione legale continuano ad essere esercitate dal medesimo revisore o società di revisione fino a quando la deliberazione di conferimento del nuovo incarico non è divenuta efficace e non oltre i sei mesi dalla data di dimissione o risoluzione del contratto. Inoltre in caso di revoca, dimissioni o di risoluzione consensuale del contratto la società sottoposta a revisione e il revisore o la società di revisione inviano tempestivamente una comunicazione al MEF e, per gli EIP, la Consob fornisce adeguate spiegazioni in ordine alle ragioni che le hanno determinate.

La durata dell'incarico è prevista di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico; ha durata di nove esercizi, se è conferito ad una società con la clausola che deve essere cambiato il partner dell'incarico dopo i primi sei esercizi e di sei esercizi se è conferito ad un revisore persona fisica. (art. 159

TUF¹⁵). L'incarico non potrà essere rinnovato prima che siano trascorsi almeno tre esercizi dalla cessazione del precedente incarico.

1.5 IL PROCESSO DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Il rischio di revisione¹⁶ è il rischio che il revisore esprima un giudizio non corretto nel caso in cui il bilancio sia significativamente inesatto: il rischio di giudizio positivo su bilancio significativamente errato o giudizio negativo su un bilancio sostanzialmente corretto. Gli errori possono essere intenzionali o non intenzionali.

Componenti del rischio di revisione sono:

- rischio intrinseco: è l'oggettiva possibilità di una classe di operazioni di essere inesatte e quindi generare, singolarmente o in maniera aggregata a classi di operazioni, inesattezze significative in bilancio; è dato, quindi imm modificabile. Ha due dimensioni: oggettiva che riguarda una situazione dove l'azienda è intesa come oggetto, e soggettiva che riguarda le persone

¹⁵ In caso di mancata nomina del revisore o della società di revisione, la società che deve conferire l'incarico informa tempestivamente la Consob, esponendo le cause che hanno determinato il ritardo nell'affidamento dell'incarico. La Consob dispone d'ufficio la revoca dell'incarico di revisione contabile qualora rilevi gravi irregolarità nello svolgimento dell'attività. La corresponsione del compenso non può essere subordinata ad alcuna condizione relativa all'esito della revisione, né la misura di esso può dipendere dalla prestazione di servizi aggiuntivi da parte della società – art. 159 TUF D.Lgs. 24 febbraio 1998, </https://www.broncardi.it>

¹⁶ GIULIANI M., Materiale di “Revisione Aziendale” (parte 1, parte 2) 2018/19 – </https://www.univpm.it>

e le loro competenze nello svolgere le singole funzioni. Questi due elementi li definisco in fase di pre-incarico;

- rischio di controllo: è il rischio che il sistema contabile e di controllo interno non siano in grado di prevenire, individuare e correggere tempestivamente errori significativi che influenzano la formazione del bilancio. Legato ad esempio alla non chiara divisione delle responsabilità, mancanza di sistema di controllo di gestione, adeguata formazione del personale e adeguato sistema informativo e informatico;
- rischio di individuazione: è il rischio del revisore di non riuscire ad identificare ed evidenziare con le procedure di revisione adottate eventuali errori o anomalie significativi contenuti nel bilancio esaminato, è influenzato dall'efficacia delle modalità di esecuzione della revisione in quanto le verifiche sono fatte a campione quindi c'è la possibilità di lacune. Può essere diviso in: rischio di campionamento, cioè errore non individuato per involontaria selezione di un campione non rappresentativo della totalità del fenomeno; rischio di non campionamento, cioè errore dovuto a negligenza o imperizia del revisore, causato dalle sue competenze.

Esso può essere rappresentato con la formula: **AR = CR X IR X DR**

I tre rischi sono tra loro interdipendenti e vanno valutati e gestiti in modo coordinato. Spesso viene assegnato un rischio alto perché non conviene fare ulteriori controlli.

Il rischio intrinseco¹⁷ definito come l'attitudine di un'operazione a presentare errori indipendentemente dall'esistenza di procedure di controllo interno. Questa attitudine può derivare da diverse condizioni tra cui, le più frequenti, sono rappresentate da:

- oggettiva difficoltà nel determinare la voce di bilancio per necessità di calcoli o per la necessità di ricorrere a stime o a previsioni e congetture;
- suscettibilità al furto di determinati beni aziendali;
- opportunità della Direzione ad alterare il valore (casi tipici di frode).

A queste condizioni si aggiungono aspetti esterni quali:

- rischi di cambio, rischi di incasso su mercati in recessione etc;
- le condizioni del settore di appartenenza (ad es: continui cambiamenti tecnologici);
- lancio di nuovi prodotti in mercati maturi.

Il rischio intrinseco ha due componenti principali; una che deriva dal tipo di attività svolta e l'altra dal rischio di frode che è estranea dal tipo di attività

¹⁷ SOPRANI A., "Il rischio di revisione" Articolo, 13 Febbraio 2015 </https://www.ecnews.it/il-rischio-di-revisione-parte-seconda/>

svolta ma è legata alla integrità della Direzione e alle occasioni che il sistema di controllo interno lascia ad essa di poter modificare volontariamente i dati. L'indagine riguarderà: il settore di attività (inteso come mercato di riferimento, concorrenza, capacità produttiva, prezzi etc.); la stagionalità o ciclicità della produzione o del fatturato; il contenuto tecnologico dei prodotti dell'impresa; la regolamentazione e altri fattori esterni; la natura dell'attività operativa; la struttura finanziaria dell'impresa; l'esistenza di operazioni inusuali o complesse, specie con Parti Correlate; l'esistenza di cause in corso di difficile previsione o complesse; l'analisi delle performance dell'azienda rispetto a periodi precedenti o al budget, quando esistente etc.

CAPITOLO 2. LE PARTI CORRELATE

2.1 LA DEFINIZIONE DI PARTI CORRELATE

I Principi contabili Internazionali o IAS, in particolare lo IAS 24, hanno definito quali sono le “Parti Correlate” della società per promuovere maggior trasparenza sull’operato delle società e tutelare e difendere i diritti degli azionisti di minoranza. È emerso infatti negli anni il rischio che un conflitto di interessi generi operazioni rivolte più all’interesse specifico di soggetti capaci di influenzare i centri decisionali della società, che non all’interesse della società stessa e dei suoi azionisti. Il par.1 del Principio Contabile richiede un’adeguata divulgazione dei rapporti e delle operazioni con Parti Correlate per poter “assicurare che il bilancio di un’entità contenga le informazioni integrative necessarie a evidenziare la possibilità che la sua situazione patrimoniale – finanziaria ed il suo risultato economico possano essere stati alterati dall’esistenza di Parti Correlate e da operazioni e saldi in essere con tali parti, inclusi gli impegni”¹⁸.

Due soggetti sono considerati correlati fra loro se uno di essi ha la capacità di controllare l’altro o di esercitare un’influenza notevole¹⁹ nell’assunzione di

¹⁸ MARCELLO R., FOSCHI A., POSELLI M., “Le Parti Correlate e le indicazioni del Principio Contabile IAS 24”, dicembre 2015

¹⁹ Se un soggetto possiede direttamente o indirettamente il 20% o una quota maggiore dei voti esercitabili nell’assemblea della partecipata, si ipotizzi abbia un’influenza notevole. Se invece possiede una quota inferiore al 20% dei voti esercitabili nell’assemblea della partecipata, si

decisioni operative e finanziarie dell'altro soggetto (ciò richiama il concetto di holding²⁰). Per influenza notevole si intende il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali di un'entità senza averne il controllo. Può essere ottenuta attraverso il possesso di azioni tramite clausole statutarie o accordi. L'esistenza di un'influenza notevole da parte di una entità è solitamente segnalata dal verificarsi di una o più delle seguenti circostanze:

- la rappresentanza nel consiglio di amministrazione, o nell'organo equivalente, della partecipata;
- la partecipazione nel processo decisionale, inclusa la partecipazione alle decisioni in merito ai dividendi o ad altro tipo di distribuzione degli utili;
- la presenza di operazioni rilevanti tra l'entità e la partecipata;
- l'interscambio di personale dirigente; o
- la messa a disposizione di informazioni tecniche essenziali.

La nozione di "Parti Correlate" non si ferma solo alle società che appartengono al gruppo, ma comprende anche altre persone, fisiche e giuridiche, nei confronti delle quali i rapporti di scambio potrebbero ricevere influenze significative: manager, azionisti di maggioranza e i loro familiari stretti.

presume non abbia un'influenza notevole – Delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 (Regolamento CONSOB), <<https://www.consob.it>>, maggio 2017

²⁰ Una holding controlla un numero elevato di società esercitando il suo potere di controllo attraverso la direzione unitaria dell'aggregato – MARCELLO R., FOSCHI A., POSELLI M., "Le parti correlate e le indicazioni del Principio Contabile IAS 24", dicembre 2015

Per quanto riguarda le persone fisiche “una persona o uno stretto familiare di quella persona sono correlati a un’entità che redige il bilancio se:

- ha il controllo o il controllo congiunto²¹ della società;
- ha una notevole influenza sulla società che redige il bilancio;
- è un dirigente con responsabilità strategiche nella stessa società o di una sua controllante”.

Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, definiti come entità, l’IAS 24 sancisce che “un’entità è correlata a un’entità che redige il bilancio se si applica una delle seguenti condizioni²²:

- l’entità e l’entità che redige il bilancio fa parte dello stesso gruppo, di conseguenza ogni controllante, controllata o società del gruppo è correlata alle altre;
- un’entità è una collegata o una joint venture della società in questione (o una collegata o una joint venture che fa parte di un gruppo di cui fa parte l’altra entità);
- entrambe le entità sono joint venture di una stessa terza controparte;

²¹ Il controllo congiunto è inteso come la condivisione, stabilita da un contratto, del controllo su un’attività economica – IAS n.28 – IASB – Principio contabile internazionale (IAS) 3 novembre 2008, <http://www.revisorionline.it/IAS_IFRS/ias28.htm>

²² IAS n.24 par. 9 – IASB – Principio contabile internazionale (IAS) 3 novembre 2008, <http://www.revisorionline.it/IAS_IFRS/ias24.htm>

- un'entità correlata è una joint venture di una terza e l'altra entità è una collegata della terza entità;
- l'entità è rappresentata da un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti dell'entità che redige il bilancio o
- di un'entità ad essa correlata” e aggiunge che “se l'entità che redige il bilancio è essa stessa un piano di questo tipo, anche i datori di lavoro che la sponsorizzano sono correlati all'entità che redige il bilancio”.

Il Regolamento operazioni con parte correlate della Consob²³ ha raffinato queste definizioni per renderle più operative. In particolare per verificare l'eventuale controllo o l'influenza di un soggetto su una società si considerano i rapporti diretti e indiretti, anche attraverso società controllate, fiduciari e interposte persone. Entrano nella categoria delle Parti Correlate i familiari stretti dei dirigenti con responsabilità strategiche o delle persone che controllano o influenzano in maniera notevole una società.

Per “familiare stretto” di una persona si intendono quei familiari che possono influenzare, o essere influenzati da, tale persona nei loro rapporti con la società, tra cui: figli, coniuge o convivente di quella persona, figli del coniuge o del convivente, le persone a carico.

²³ Delibera 17221 del 12 marzo 2010 – “Regolamento operazioni con parti correlate” di Divisione Tutela del Consumatore Ufficio Relazioni con il Pubblico, maggio 2017 – <https://www.gazzettaufficiale.it>

Mentre per “dirigente con responsabilità strategiche” si intendono quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società, compresi gli amministratori della stessa.

Per società controllata si intende un’entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, controllata da un’altra entità, mentre per società collegata si intende un’entità, anch’essa eventualmente senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, in cui un socio esercita una maggior influenza ma non il controllo o il controllo congiunto.

Una joint venture invece, è un accordo contrattuale con cui due o più parti intraprendono un’attività economica sottoposta a controllo congiunto.

2.2 LE OPERAZIONI CON LE PARTI CORRELATE

L’IAS 24, modificato dal Regolamento n.632/2010²⁴, definisce “operazione con parte correlata”, il trasferimento di risorse, servizi od obbligazioni tra la società che redige il bilancio ed una parte correlata, indipendentemente dal fatto che sia stato stabilito un corrispettivo. Rientrano tra le operazioni anche quelle effettuate nei confronti dei familiari che sono correlati alla società che redige il bilancio.

²⁴ FUCILE F., BORTONE M., “Parti correlate: vincoli operativi e informativa di bilancio”, 2017, <https://www.odcec.roma.it/images/file/Societa_Enti_Update/Parti_correlate.pdf>

L'obiettivo del principio IAS è assicurare che il bilancio d'esercizio contenga le informazioni necessarie a evidenziare se ed in che misura la situazione patrimoniale, finanziaria ed il risultato economico della società che redige il bilancio siano stati influenzati dall'esistenza di transazioni con Parti Correlate.

Ciò viene fatto con lo scopo di garantire maggiore trasparenza su quelle operazioni che per natura sono esposte al rischio di conflitto di interesse cioè rivolte più all'interesse proprio di soggetti in grado di influire nelle decisioni della società che non all'interesse della stessa e dei suoi azionisti.

Alcune tipologie di operazioni che possono essere effettuate con Parti Correlate sono riportate al par. 21²⁵ dell'IAS 24 e sono:

- acquisti o vendite di beni (finiti o semilavorati);
- acquisti o vendite di immobili e altre attività;
- prestazione o ottenimento di servizi;
- leasing;
- trasferimenti per ricerca e sviluppo;
- trasferimenti a titolo di licenza;
- trasferimenti a titolo di finanziamento (inclusi i prestiti e gli apporti di capitale in denaro o in natura);
- clausole di garanzia o pegno;

²⁵ IAS 24 n.24 – IASB – Principio contabile internazionale (IAS) 3 novembre 2008, <http://www.revisorionline.it/IAS_IFRS/ias24.htm>

- impegni ad intervenire se si verifica o meno un particolare evento futuro, inclusi i contratti (rilevati o non rilevati);
- estinzione di passività per conto della società ovvero da parte della società per conto di quella parte correlata”.

Conoscere le operazioni, i saldi, gli impegni e i rapporti di una società con le sue Parti Correlate sono elementi fondamentali per gli utilizzatori del bilancio perché possono avere un forte impatto nella valutazione della situazione patrimoniale – economico e finanziaria, nella valutazione dei rischi e delle opportunità a cui l’impresa va incontro.

Le OPC sono operazioni che avvengono tra una società e altre entità che sono a essa correlate. La crescente attenzione nei suoi confronti è il risultato di numerosi scandali societari, in Italia, come nel resto del mondo, che hanno visto le OPC come strumento utilizzato per compiere determinate operazioni illecite soprattutto in società quotate nei mercati finanziari. Un esempio è il caso della Parmalat, che rappresenta la maggiore frode finanziaria italiana. La società attraverso “società veicolo” create dai dirigenti, effettuava transazioni illecite con Parti Correlate.

Conformemente a quanto previsto dal Regolamento Consob, le OPC devono essere distinte in operazioni di minore rilevanza (si qualificano in base alla loro importanza e l’incidenza che possono avere per la società), operazioni di maggiore rilevanza (maggior incidenza sull’assetto patrimoniale e finanziario della società)

e operazioni esenti, con la previsione di regimi procedurali e di trasparenza differenziati, in relazione a tipologia e rilevanza dell'operazione.

Il sistema “whitewash”²⁶, previsto dall'art.8 co.2 del Regolamento Parti Correlate afferma che “le procedure possono prevedere, ferme le previsioni statutarie richieste dalla legge, che il consiglio di amministrazione possa approvare le operazioni di maggiore rilevanza nonostante l'avviso contrario degli amministratori indipendenti, purché il compimento di tali operazioni sia autorizzato, ai sensi dell'art. 2364, co.1, n.5 del codice civile; dall'assemblea, che delibera conformemente a quanto previsto dall'art.11, co.3”, dove l'assemblea ha la facoltà di approvare l'operazione di maggior rilevanza in caso di parere contrario degli amministratori indipendenti. A sua volta l'articolo stabilisce che le procedure contengono regole volte ad impedire il compimento dell'operazione qualora la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario all'operazione. Le procedure possono prevedere che il compimento dell'operazione sia impedito solo qualora i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno una determinata quota del capitale sociale con diritto di voto, comunque non superiore al dieci per cento.

Pertanto, il consiglio ha due alternative nel caso in cui il parere degli indipendenti sia negativo: o fermare l'operazione ed eventualmente effettuare le opportune

²⁶ HOXHAI E., “Operazioni con parti correlate: il ruolo degli amministratori indipendenti”, Altalex, Articolo del 4 aprile 2019 </https://www.altalex.com/documents/news/2019/04/04/il-ruolo-degli-amministratori-indipendenti-nelle-operazioni-con-parti-correlate>

modifiche per sottoporre nuovamente il parere agli amministratori indipendenti; oppure convocare l'assemblea per l'approvazione dell'operazione rischiando di vedere rigettata l'operazione da parte dei soci non correlati.

2.3 LE PROBLEMATICHE

Le imprese possono svolgere parte della propria attività attraverso società collegate o controllate, o acquisire partecipazioni di rilievo in modo da esercitare un'influenza maggiore sulle decisioni operativo – finanziarie della partecipata.

L'influenza esercitata dalla partecipante, o dalla controllante, può determinare effetti sulla situazione patrimoniale – finanziaria e sui risultati economici dell'impresa assoggettata.

Il problema dell'espropriazione tramite OPC è una delle forme più rilevanti con cui può manifestarsi uno degli argomenti maggiormente significativi del sistema di Corporate Governance²⁷: la “teoria dell'agenzia” elaborata da Jensen e Meckling nel 1976, che spiega la problematica suddividendo i conflitti in due categorie distinte. Per rapporto di agenzia si intende una relazione contrattuale, di tipo formale e informale, in cui un soggetto (principale) delega ad un altro

²⁷ È un insieme di regole, meccanismi e procedure che aiuta ad allineare l'interesse degli azionisti e dei manager <<https://www.gruppohera.it>>, 2014

(agente) l'utilizzo di alcune risorse o il compimento, per suo conto, di determinate attività²⁸.

Il "problema di agenzia di I tipo" riguarda il rapporto tra principale (gli azionisti della società) e l'agente (il management). Questo problema è frequente nelle grandi imprese con un elevato frazionamento proprietario, sorge nel momento in cui vi è una separazione tra proprietà azionaria e controllo dell'impresa; questa situazione comporta limitati controlli, asimmetria informativa e potenziali comportamenti opportunistici da parte del management, il quale potrebbe sottrarre ricchezza alla società a proprio favore tramite scelte operative e strategiche.

Il "problema di agenzia di II tipo", invece, riguarda il rapporto principale vs principale, causati dalla difficoltà per il principale verificare cosa fa l'agente. Esso considera i potenziali conflitti tra gli azionisti di maggioranza e quelli di minoranza. Ciò si verifica con più probabilità quando la proprietà e il controllo coincidono in uno o più soci di maggioranza e il quadro istituzionale che protegge i diritti dei soci di minoranza è assente o inefficace.

Il conflitto si verifica nel momento in cui gli azionisti di maggioranza, per poter ottenere dei benefici privati, influenzano le decisioni aziendali; quando gli interessi dei soci di maggioranza non coincidono con quelli generali della società,

²⁸ SCARPA D., "Un'analisi economica del diritto: teoria dell'agenzia e rapporto di amministrazione", Altalex, Articolo del 15 giugno 2009, <<https://www.altalex.com/documents/news/2009/06/25/un-analisi-economica-del-diritto-teoria-dell-agenzia-e-rapporto-di-amministrazione>>

viene recato un danno implicito agli azionisti di minoranza che vedono ridurre la ricchezza aziendale.

Il conflitto di interessi tra il principale e l'agente determina la manifestazione di "costi di agenzia", (dovuti a decisioni non ottimali prese per l'azienda da parte dell'agente), che si suddividono in: costi di controllo (che derivano dall'attività del principale che monitora i comportamenti dell'agente), i costi di riassicurazione (sono quelli che derivano dall'attività dell'agente, volta a convincere il principale della bontà delle sue azioni) e i costi residuali (che derivano da altri conflitti di interesse).

Il principale ha interesse nel massimizzare la ricchezza degli azionisti, ad es. attraverso investimenti a lungo termine, mentre l'agente può preferire di perseguire i propri obiettivi personali es. i più altri bonus possibili²⁹.

Ciò può avvenire in aziende pubbliche, società private, joint venture, organizzazioni senza scopo di lucro, istituzioni professionali e enti governativi.

Quando i proprietari (familiari) gestiscono personalmente la società, l'interesse degli azionisti e dei gestori viene allineato, pertanto il problema dell'agenzia è ridotto al minimo. Secondo Watt e Zimmermann (1986), la soluzione a un problema di agenzia implica lo sviluppo di un pacchetto di incentivi ottimale che promuova l'obiettivo del principale e limiti l'azione dell'agente.

²⁹ Appunti Uniroma3: Corporate Governance, 2016/17 <<https://www.uniroma3.it>>

CAPITOLO 3. LA REVISIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

3.1 ISA 550

L'ISA 550³⁰ stabilisce che “un’operazione con una parte correlata è un trasferimento di risorse, di servizi od obbligazioni tra una entità che redige il bilancio e un’altra entità (considerata correlata), indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo”, il suo scopo è quello di stabilire delle regole di comportamento e di fornire:

- una guida sulle procedure di revisione da seguire in presenza di operazioni con Parti Correlate;
- dare indicazioni sulla responsabilità del revisore, in relazione alle Parti Correlate ed alle operazioni che con tali parti vengono poste in essere.

Per la definizione di Parti Correlate si richiama lo IAS 24 nonché gli artt. 2359 cc. e 93 del D.lgs. 58/98 per la definizione di controllo e, dove è possibile applicarle, le norme regolamentari e le raccomandazioni emanate dalla Consob.

Secondo lo IAS 24 par.9 si definisce parte correlata, una persona o un’entità che è correlata all’entità che redige il bilancio.

³⁰ TESTORI C., “Procedure di revisione”, 2016/17 <<https://www.uniroma1.it>>

Inoltre il principio approfondisce i principi di revisione internazionali n. 315³¹, 330³², 240³³, si occupa della responsabilità riconosciuta al revisore in materia di rapporti ed operazioni con le Parti Correlate nella revisione del bilancio. Queste sono, secondo la definizione data dallo stesso principio, tutte le persone o imprese in grado di operare (o subire) un'influenza dominante sulla (dalla) società revisionata ovvero tutte le imprese che siano sotto comune controllo di essa (considera tre possibili casi: assetto proprietario comune, proprietari diversi ma legati tra loro da un rapporto di familiarità e membri della direzione con responsabilità strategiche in comune tra le diverse società).

La maggior parte delle operazioni con Parti Correlate rientrano nel normale svolgimento dell'attività aziendale, in questi casi non comportano rischi di errori significativi nel bilancio elevati. Ma la natura dei rapporti e delle operazioni con Parti Correlate può generare rischi superiori di errori significativi rispetto a quelli connessi a operazioni con parti non correlate. Per esempio:

³¹ “L’identificazione e la valutazione dei rischi di errori significativi mediante la comprensione dell’impresa e del contesto in cui opera” – “Principio di revisione internazionale”, <https://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/export/mef/resources/PDF/ISA_ITALIA_240_CL_10_12_14.pdf>, 2014

³² “Le risposte del revisore ai rischi identificati e valutati” – Principio di revisione internazionale”, <https://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/export/mef/resources/PDF/ISA_ITALIA_240_CL_10_12_14.pdf>, 2014

³³ “Le responsabilità del revisore relativamente alle frodi nella revisione contabile del bilancio” – Principio di revisione internazionale”, <https://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/export/mef/resources/PDF/ISA_ITALIA_240_CL_10_12_14.pdf>., 2014

- le diverse imprese potrebbero operare mediante rapporti e strutture molto ampi e complessi aumentando la “pericolosità” delle operazioni intrattenute;
- non disporre di un sistema di controllo interno in grado di individuare degli errori commessi nella contabilizzazione di queste operazioni o essere dettate da logiche incompatibili con le normali logiche di mercato;
- disporre sistemi informativi che possono essere inefficaci ad identificare e riepilogare operazioni e saldi tra imprese e le loro Parti Correlate;
- le operazioni con Parti Correlate possono non essere effettuate secondo i normali termini e condizioni di mercato (es. senza corrispettivo).

Sarà quindi compito del revisore individuare tutti i possibili errori derivanti da un'incompleta o errata rilevazione di queste operazioni o, dove non sono date delle disposizioni specifiche dal quadro normativo in materia di informazione finanziaria, acquisire conoscenze ed evidenze sufficienti a confermare la correttezza e l'appropriatezza del contenuto informativo del bilancio.

A causa della complessa struttura delle Parti Correlate, occultamenti e frodi eseguite dalla Direzione aziendali sono di difficile individuazione. Il revisore, nello svolgere la propria attività, dovrà prima individuare l'identità delle diverse Parti Correlate, eventuali variazioni rispetto all'anno precedente, comprendere la natura dei rapporti intercorrenti, la tipologia di operazioni poste in essere, la

presenza e l'efficacia di eventuali controlli interni in materia di conclusione degli accordi tra Parti Correlate e contabilizzazione delle negoziazioni operate. Nel caso in cui il revisore scopra delle relazioni con Parti Correlate non individuate o non comunicate precedentemente dalla Direzione aziendale³⁴, informare prontamente tutti i membri del proprio team e discutere della circostanza con gli organi di Governance, richiedere alla Direzione aziendale di individuare nuovamente tutte le operazioni poste in essere tra le Parti Correlate in esame svolgendo indagini sui motivi per i quali i controlli interni non hanno individuato tali relazioni, comprendere le ragioni della mancata identificazione delle operazioni dalle procedure di controllo interno, riconsiderare il rischio che possano esserci ulteriori Parti Correlate non ancora identificate o non ancora portate a conoscenza del revisore, comprendere se la mancata identificazione possa essere intenzionale o meno e quindi essere un eventuale errore dovuto a frode.

3.2 OBIETTIVI E PROCEDURE DELLA REVISIONE DI PARTI CORRELATE

Gli obiettivi di revisione che riguardano il ciclo vendite possono essere sintetizzati in:

³⁴ TESTORI C., "Procedure di revisione", 2016/17 <<https://www.uniroma1.it>>

- esistenza/manifestazione: tutte le operazioni registrate si riferiscono a fatti di gestioni che hanno avuto effettivamente luogo e che sono pertinenti all'azienda;
- completezza: tutte le operazioni ed i fatti di gestione che hanno interessato l'attività aziendale sono stati effettivamente registrati;
- accuratezza: gli importi ed i dati relativi alle operazioni riferite ai fatti di gestione sono registrati correttamente;
- competenza: le operazioni sono registrate nel corretto periodo contabile rispettando il principio della competenza;
- classificazione: le operazioni sono state registrate nei conti di pertinenza e nei conti appropriati.

Possibili procedure di revisione³⁵:

- ottenere dalla Direzione l'elenco delle Parti Correlate;
- verificare le informazioni fornite dalla Direzione analizzando i nomi di tutte le Parti Correlate conosciute;
- analisi delle carte di lavoro degli esercizi precedenti correlate conosciute;
- esame raccoglitori fatture o libri IVA al fine di identificare operazioni inusuali che potrebbero essere poste in essere con Parti Correlate;
- richiesta di informazioni su eventuali legami o rapporti tra amministratori e dirigenti della società ed altre entità;

³⁵ COLOMBO D., RESNATI F., "La revisione legale dei conti" – Milano, settembre 2018

- esame del libro soci per individuare i principali soci;
- esame dei libri dei verbali delle Assemblee dei soci e delle riunioni del Consiglio di Amministrazione nonché del libro dei verbali del Comitato Esecutivo ed il libro dei verbali del Collegio sindacale;
- richiesta di informazioni agli altri revisori contemporaneamente coinvolti nel lavoro, o a revisori precedenti correlate; circa la loro conoscenza di ulteriori Parti Correlate;
- esame della dichiarazione dei redditi e di ogni altra eventuale documentazione trasmessa agli organi di controllo;
- verifica l'adeguatezza dell'informativa fornita in nota integrativa.

Il revisore deve prestare particolare attenzione alle operazioni perché possono manifestare i seguenti fattori di rischio:

- anomalie nei prezzi, nei tassi di interesse, nelle garanzie o nei termini di rimborso;
- assenza di logica economica;
- aspetti di sostanza differenti a quelli formali;
- eseguite con procedure non usuali;
- numerose o rilevanti concentrate;
- con prestazioni professionali fornite o ricevute senza corrispettivo;

- atipiche o inusuali rispetto alla normale gestione d'impresa, soprattutto se effettuate a ridosso della chiusura dell'esercizio.

3.3 L'INFORMATIVA IN BILANCIO

Con il D.Lgs. 3 novembre 2008, n. 173³⁶, di attuazione della direttiva 2006/46/CE è stato aggiunto il numero 22-bis all'articolo 2427, primo comma, del Codice civile. I punti n.22-bis e 22-ter dell'art. 2427, comma 1, Cod. Civ., sono dedicati al contenuto della nota integrativa, prevedono la necessità, per tutte le società, a prescindere dalla forma del bilancio (ordinaria o abbreviata) di fornire nella Nota integrativa le informazioni relative:

“22-bis)³⁷ alle operazioni con Parti Correlate, precisando l'importo dell'operazione intervenuta, la natura del rapporto e ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio qualora l'operazione risulti rilevante e non sia stata conclusa alle normali condizioni di mercato. Le informazioni relative alle singole operazioni possono essere aggregate secondo la loro natura, salvo quando la loro separata evidenziazione sia necessaria per comprendere gli effetti delle operazioni medesime sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico della società”.

³⁶ Gazzetta Ufficiale n. 260 del 6 novembre 2008, <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2008/11/06/260/sg/pdf>

³⁷ MONTALENTI P., “Le operazioni con parti correlate: questioni sistematiche e problemi applicativi”, 2015

La nuova disposizione si applica a decorrere dai Bilanci relativi agli esercizi aventi inizio da una data successiva quella del 21 novembre 2008. Il legislatore dà la possibilità a chi redige il bilancio di unire le singole operazioni tenendo conto della loro natura, eccetto nei casi in cui la loro esposizione singola sia necessaria a comprendere gli effetti delle operazioni medesime sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico della società.

“22-ter) alla natura e all’obiettivo economico di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale, con l’indicazione dell’effetto patrimoniale, finanziario ed economico, sempre che i rischi ed i benefici da essi derivanti siano significativi e la loro indicazione sia necessaria al fine di valutare la situazione patrimoniale, finanziaria e il risultato economico della società”.

L’art. 2426 comma 2 c.c. rinvia la definizione di parte correlata ai principi contabili internazionali (IAS 24). Lo IAS 24³⁸ rappresenta un valido punto di riferimento per le informazioni da fornire nei rapporti con le entità correlate nella redazione della relazione sulla gestione, come ad esempio la natura del rapporto con la parte correlata, oltre a fornire informazioni su tali operazioni e sui saldi in essere, inclusi gli impegni, sono anche necessarie agli utilizzatori del bilancio per comprendere i potenziali effetti di tale rapporto sul bilancio, per questo il revisore deve prestare particolare attenzione all’esame dell’informativa fornita in bilancio in relazione ai principi contabili di riferimento.

³⁸ TESTORI C., “Procedure di revisione”, 2016/17 <<https://www.uniroma1.it>>

Inoltre le operazioni che intercorrono tra soggetti che in qualche modo possono avere interessi in comune e che, sono più rischiose in quanto più facilmente soggette a distorsioni con importanti effetti sui dati di bilancio.

Tali informazioni devono almeno includere:

- l'ammontare delle operazioni;
- l'ammontare dei saldi in essere, inclusi gli impegni, e :
 - o le loro condizioni ed i termini contrattuali, incluse eventuali garanzie esistenti e la natura del corrispettivo da riconoscere al momento del regolamento;
 - o dettagli di qualsiasi garanzia fornita o ricevuta.
- accantonamenti per crediti dubbi relativi all'ammontare dei saldi in essere;
- la perdita rilevata nell'esercizio, relativa ai crediti inesigibili o dubbi dovuti da Parti Correlate.

In questa prospettiva è necessario avere uniformità tra le informazioni riportate nella relazione sulla gestione e quelle in bilancio.

Il revisore deve ottenere dalla Direzione attestazione scritta riguardante: la completezza delle informazioni fornite sulla identificazione delle Parti Correlate; l'appropriatezza delle contabilizzazioni di tali operazioni nonché l'adeguatezza dell'informativa fornita nel bilancio.

CONCLUSIONI

Al termine di questo mio elaborato ho cercato di mostrare quanto la revisione legale si ritenga importante per tutte le società, questo perché il suo scopo è quello di emettere un giudizio sul bilancio, inoltre evidenzia anche quanto possa essere rischioso non individuare preventivamente e correggere in maniera tempestiva errori considerati significativi che possono essere commessi volontariamente o meno dalla Direzione, nascondendo eventuali frodi. Quindi è doveroso per il revisore prestare molta attenzione e possedendo un'adeguata competenza nello svolgere i propri compiti così da poter intervenire prontamente evitando conseguenze rilevanti per le società.

La disciplina introdotta dalla Consob con il Regolamento che ho preso in esame si dimostra un passo in avanti nella gestione dei conflitti che si manifestano in ambito societari. Per questo, bisogna assicurarsi che le operazioni con le Parti Correlate siano realizzate sempre nell'interesse della società ed essere indicate nel bilancio in modo da evitare che si possano verificare problematiche.

Bibliografia:

- BAUER Riccardo, *La revisione legale di oggi in Italia*, Maggioli Editore, 2015, V edizione
- COLOMBO Dario – RESNATI Fabio, *La revisione legale dei conti*, Milano, Settembre 2018
- FUCILE Fabio – BORTONE Mario, *Parti Correlate: Vincoli operativi e informativa di bilancio*, 2017
- GIULIANI Marco, *Materiale di “Revisione Aziendale”* (parte 1, parte 2) – 2018/19
- MARCELLO Raffaele – FOSCHI Andrea – POSELLI Margherita, *Le Parti Correlate e le indicazioni del Principio Contabile IAS 24*, dicembre 2015
- MONTALENTI Paolo, *Le operazioni con Parti Correlate: questioni sistematiche e problemi applicativi*, 2015
- PROVASI Roberta, *Revisione interna, SCI e gestione dei rischi*, 2018
- SOPRANI Andrea, *Articolo “Il rischio di revisione”*, 13 Febbraio 2015
- TESTORI Corrado, *Appunti di procedure di revisione*, 2016/17

Sitografia:

- FUCILE F., BORTONE M., “Parti Correlate: vincoli operativi e informativa di bilancio”, 2017,
<https://www.odcec.roma.it/images/file/Societa_Enti_Update/Parti_correlate.pdf>;
- HOXHAJ E., “Operazioni con Parti Correlate: il ruolo degli amministratori indipendenti”, Altalex, Articolo del 4 aprile 2019,
<<https://www.altalex.com/documents/news/2019/04/04/il-ruolo-degli-amministratori-indipendenti-nelle-operazioni-con-parti-correlate>>;
- SCARPA D., “Un’analisi economica del diritto: teoria dell’agenzia e rapporto di amministrazione”, Altalex, Articolo del 15 giugno 2009,
<<https://www.altalex.com/documents/news/2009/06/25/un-analisi-economica-del-diritto-teoria-dell-agenzia-e-rapporto-di-amministrazione>>;
- SOPRANI A., “Il rischio di revisione” Articolo, 13 Febbraio 2015
<<https://www.ecnews.it/il-rischio-di-revisione-parte-seconda/>>;
- <<https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-quarto/titolo-ix/art2043.html>>;
- <<https://www.consob.it>>;
- <<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2008/11/06/260/sg/pdf>>;
- <<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2010/03/23/68/sg/pdf>>;

- <<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/07/21/16G00151/sg>>;
- Corporate Governance <<https://www.gruppohera.it>>;
- <<https://www.larevisionelegale.it/2017/12/20/lo-scetticismo-professionale-del-revisore-legale/>>;
- <https://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/export/mef/resources/PDF/ISA_ITALIA_240_CL_10_12_14.pdf>;
- IAS 24 n.24 – IASB – Principio contabile internazionale (IAS) 3 novembre 2008, <http://www.revisorionline.it/IAS_IFRS/ias24.htm>;
- IAS n.28 – IASB – Principio contabile internazionale (IAS) 3 novembre 2008, <http://www.revisorionline.it/IAS_IFRS/ias28.htm>;
- TESTORI C., “Procedure di revisione” , 2016/17, <<https://www.uniroma1.it>>;
- Appunti Uniroma3: Corporate Governance, 2016/17 <<https://www.uniroma3.it>>;
- <<https://www.univpm.it>>.